XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 154

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata VILLECCO CALIPARI

Concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati durante la seconda guerra mondiale nei campi di concentramento nazisti e nei campi di detenzione giapponesi, o ai loro eredi

Presentata il 15 marzo 2013

Onorevoli Colleghi! — La notizia improvvisa dell'armistizio con le forze alleate, diramata alla radio nella sera dell'8 settembre 1943, ebbe, fra le altre conseguenze, quella della cattura, da parte delle Forze armate tedesche, di almeno 650.000 militari del regio esercito a cui si aggiunsero circa altri 2.000 italiani, militari e civili, che nell'estremo oriente furono fatti prigionieri dai giapponesi.

A questi detenuti dei primi giorni si aggiunsero nel tempo altri italiani prelevati tramite rastrellamenti nel territorio italiano occupato dalla *Wehrmacht*, che furono forzatamente avviati al lavoro coatto, allo scopo di sostenere l'economia di guerra tedesca.

Tale catastrofe militare, generata dalla mancanza di informazioni sugli avvenimenti, preventivamente negati agli Stati maggiori italiani da parte di Casa Savoia, causò, ai nostri soldati, venti mesi di sofferenze in mano nemica.

A questi militari fu negato lo *status* di prigionieri di guerra dando loro la surrettizia qualifica di internati militari italiani (IMI), che permetteva di utilizzarli come civili per il lavoro forzato eludendo le convenzioni internazionali firmate dalla Germania ed escludendo in tal modo anche la possibilità di assistenza da parte della Croce rossa internazionale.

È fondamentale notare che gli IMI avrebbero potuto facilmente mutare la propria condizione aderendo alla Repubblica sociale italiana, un atto che avrebbe permesso loro un facile rimpatrio tramite l'arruolamento nelle forze fasciste.

Tale scelta fu rifiutata tramite quello che nella storiografia è riportato come il « NO! », un atto che per almeno 40.000 di loro ebbe delle conseguenze mortali. Il rifiuto fu principalmente motivato dal giuramento prestato al Re e quindi al legittimo Stato italiano.

Nel corso di tutti questi anni, il sacrificio di quei giovani passò sotto silenzio per cause politiche derivanti dagli opposti schieramenti ideologici e dalle problematiche relative alla divisione del mondo in blocchi contrapposti, che sono venuti a cessare soltanto negli anni novanta del secolo scorso.

La presente proposta di legge si prefigge, quindi, di onorare i reduci di quelle tristi ma gloriose esperienze e, dato il lungo tempo trascorso dagli avvenimenti, i loro eredi, con la concessione di una medaglia d'onore che rappresenti un simbolo di riconoscimento morale della Repubblica italiana verso chi, senza ordini, senza chiarezza sugli avvenimenti e in possibile pericolo di vita, scelse istintivamente di rispettare la propria dignità di uomo e di italiano, contribuendo a porre le basi della democrazia parlamentare nella propria nazione.

Per tali nobili fini moralmente risarcitori di una giustizia fino ad oggi negata e per promuovere la conservazione della memoria storica di quegli avvenimenti si auspica che la presente proposta di legge possa trovare un ampio consenso parlamentare per una sua rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e soggetti destinatari).

- 1. La Repubblica riconosce a titolo di risarcimento, in particolare morale, il sacrificio dei cittadini italiani militari e civili deportati e internati durante la seconda guerra mondiale nei campi di concentramento nazisti e nei campi di detenzione giapponesi.
- 2. È autorizzata la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati durante la seconda guerra mondiale nei campi di concentramento nazisti e destinati al lavoro coatto, ai quali, se militari, fu negato il riconoscimento dello status di prigionieri di guerra ai sensi della Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, stipulata a Ginevra il 27 luglio 1929, resa esecutiva dal regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1615, ovvero ai familiari degli stessi cittadini deceduti in prigionia o successivamente, che hanno diritto di presentare la richiesta di riconoscimento dello status di prigioniero di guerra.
- 3. È altresì autorizzata la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili che deportati e internati durante la seconda guerra mondiale nei campi di detenzione giapponesi, anche se non destinati al lavoro coatto, ovvero ai familiari degli stessi cittadini deceduti in prigionia o successivamente.
- 4. Ai cittadini che hanno diritto alla concessione della medaglia d'onore ai sensi dei commi 2 e 3 è inoltre rilasciato un diploma nominativo, le cui caratteristiche sono stabilite dal comitato di cui all'articolo 2.
- 5. Le domande di riconoscimento dello *status* di lavoratore coatto, eventualmente già presentate dagli interessati all'Organiz-

zazione internazionale per le migrazioni (OIM), sono riconosciute valide a tutti gli effetti della presente legge e danno diritto alla concessione della medaglia d'onore.

ART. 2.

(Istituzione di un comitato).

- 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, costituito da un rappresentante dei Ministeri della difesa, degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, nominati dai rispettivi Ministri, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione e loro familiari (ANRP) e da un rappresentante dell'Associazione nazionale ex internati (ANEI).
- 2. Il comitato provvede all'individuazione degli aventi diritto all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1. La documentazione raccolta a tale fine è depositata nell'Archivio centrale dello Stato trascorsi dieci anni dalla data del primo decreto del Presidente della Repubblica di conferimento della medaglia d'onore e, successivamente, con cadenza quinquennale. Dopo il deposito, la documentazione è consultabile ai sensi del titolo VII della parte II del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, facendo convenzionalmente partire il termine di computo per ogni tipo di documento al 31 dicembre 1945.

ART. 3.

(Concessione di un contributo e realizzazione di una campagna informativa).

1. Per la copertura degli oneri derivanti dalla trattazione delle pratiche e dall'assistenza prestata ai richiedenti i benefici di cui all'articolo 1, all'ANRP e all'ANEI sono assegnati, a partire dall'anno 2013 e per ogni anno successivo di attività del comi-

tato di cui all'articolo 2, 100.000 euro a ciascuna delle associazioni, a valere sulle quote previste per il funzionamento del medesimo comitato ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

2. Il dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla realizzazione di una campagna informativa sulla medaglia d'onore e sul diploma nominativo di cui all'articolo 1. da effettuare nei mezzi di comunicazione di massa in Italia e nei canali di comunicazione per le comunità italiane residenti all'estero, previa approvazione del comitato di cui all'articolo 2 che si avvale, a tale fine, della consulenza della Fondazione pubblicità progresso. Le spese relative a tale consulenza sono poste a carico del medesimo comitato.

ART. 4.

(Copertura finanziaria, abrogazioni ed entrata in vigore).

- 1. A partire dall'anno 2013, l'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge è stabilito in 12.000.000 di euro, ivi comprese le spese per il funzionamento del comitato di cui all'articolo 2, pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, e le spese per la concessione della medaglia d'onore e per il rilascio del diploma nominativo di cui all'articolo 1, pari a 6.000.000 di euro.
- 2. Alla copertura finanziaria dell'onere di cui al comma 1 del presente articolo si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte degli importi del fondo di cui al comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
- 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 4. I commi 1271, 1272, 1273, 1274 e 1275 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
- 5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.







17PDI.0059070